



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 478 della seduta del 13 settembre 2024.

**Oggetto: Disegno di legge <<Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15
“Disciplina dei beni in proprietà della Regione”.>>**

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: PRESIDENTE

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: F.to Avv. Eugenia Montilla

Dirigente di Settore: F.to Avv. Paola Rizzo

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCILO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente		X
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n.3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 573741 del 13 settembre 2024

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

VISTA la disciplina dei beni in proprietà della Regione Calabria, posta dalla Legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 come modificata e integrata dalle seguenti leggi regionali: 11 maggio 2007, n. 9; 27 dicembre 2016, n. 43; 18 marzo 2024, n. 14;

VISTA la legge regionale 3 agosto 2023, n. 36;

CONSIDERATA l'esigenza di apportare modifiche all'art. 14 della legge regionale di disciplina dei beni in proprietà della Regione al fine di adeguarlo alla normativa in materia di concessioni quanto alla previsione del pagamento di un canone annuo in caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati.

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 "Disciplina dei beni in proprietà della Regione".>>.

VISTI gli allegati <<A>>, <>, <<C>> che costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 "Disciplina dei beni in proprietà della Regione">>, di cui all'allegato <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* <> e alla relazione tecnico-

finanziaria di cui all'allegato *sub* <<C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2.- di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

3.- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto OCCHIUTO



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla

Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

On. Roberto Occhiuto

Presidente della Giunta regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Disegno di legge <<Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 "Disciplina dei beni in proprietà della Regione".>>". Riscontro pec del 13.09.2024.

A riscontro della pec del 13.09.2024, relativa alla proposta deliberativa "Disegno di legge <<Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 "Disciplina dei beni in proprietà della Regione".>>.", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



Filippo De Cello
Regione Calabria
13.09.2024 11:20:23
GMT+02:00

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 478 DEL 13 SETTEMBRE 2024

Disegno di Legge: <<Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 – Disciplina dei beni di proprietà della Regione>>

Art.1

(Modifica dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15)

1. L'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 è modificato come segue:

- a) Nel comma 5 le parole <<il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità>> sono sostituite dalle seguenti:<<fatta salva la legislazione statale di settore, è dovuto un canone annuo di concessione secondo le tariffe stabilite con regolamento.>>;
- b) Nel comma 5-bis le parole <<L'indennità>> sono sostituite dalle seguenti <<Il canone>>.

Art. 2

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua le disposizioni del regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 6 alle norme dettate dall'articolo 1.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Norme finali)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2 e del regolamento previsto dall'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2023, n. 36.

ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 478 DEL

13 settembre 2024

Disegno di Legge Regionale

“Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 – Disciplina dei beni in proprietà della Regione”

Relazione descrittiva

ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale

L'art. 14, comma 5 della legge regionale 26 agosto 1992 n. 15 recante *“Disciplina dei beni in proprietà della Regione”* prevede che in caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti e altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, venga corrisposta una congrua indennità.

Inoltre, la legge regionale 3 agosto 2023, n. 36 recante *“Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”*, all'art. 9, demanda ad un regolamento regionale la disciplina, tra l'altro, delle interferenze con i beni demaniali, le infrastrutture pubbliche e le zone vincolate e all'art. 11, comma 2, prevede che, fino all'adozione del regolamento suddetto, continua ad essere valida, tra le altre, la disposizione di cui all'art. 19 della legge regionale n. 17/2000 che, al comma 2, fa salva la norma dell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 15/1992 per i casi di semplice attraversamento aereo con elettrodotti. Il regolamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 36/2023 non è stato ancora approvato e, pertanto, continua ad essere applicabile la norma di cui al comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 15/1992.

Quanto sopra premesso, è di tutta evidenza che la norma contenuta nell'art. 14, comma 5, della l.r. n. 15/1992 appare essere disallineata rispetto alla normativa statale in materia di attraversamenti da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti e altri simili manufatti di pubblico interesse, aerei o interrati, di beni immobili demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, relativamente ai quali è previsto il pagamento di un canone, fatta eccezione per i casi in cui la legislazione statale esclude l'imposizione di oneri finanziari.

Pertanto, con l'art. 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge si intende modificare l'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 15/1992, al fine di introdurre il pagamento di canoni annuali, da determinare in base alle tariffe che saranno definite con regolamento regionale, in sostituzione della congrua indennità prevista dal testo vigente dell'articolo. Quest'ultima, infatti, costituendo una somma dovuta a titolo di ristoro patrimoniale conseguente a fatti che sacrificano diritti altrui, ma che non sono antiggiuridici, in quanto autorizzati o imposti da una norma di legge, risulta essere non coerente rispetto all'istituto della concessione.

Infatti, in via via generale, come evidenziato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 215), *“il provvedimento di concessione di un bene pubblico, demaniale o patrimoniale indisponibile esprime il rapporto tra l'interesse privato allo sfruttamento delle utilità economiche*

offerte dal bene e l'interesse pubblico costitutivo del carattere demaniale o patrimoniale indisponibile del bene". In questo schema giuridico, "il canone concessorio è una <<prestazione imposta>> ai sensi dell'art. 23 Cost., la cui struttura e quantificazione derivano dalla specifica destinazione del bene a finalità di interesse pubblico con la conseguenza che tale destinazione impone che la determinazione del canone sia la più idonea al perseguimento delle finalità di interesse pubblico ritenute dall'Amministrazione come meritevoli di soddisfazione".

Rileva, altresì, la distinzione tra canone ricognitorio o non ricognitorio: il primo non presenta un legame con l'utilità economica che il concessionario può trarre dall'uso del bene, il secondo, invece, è una vera e propria controprestazione, in quanto tiene conto dei benefici economici che il concessionario ottiene dalla sua occupazione.

All'art. 1 comma 1 lett. b) del disegno di legge si prevede di modificare il comma 5 bis dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 sostituendo le parole <<L'indennità>> con <<Il canone>> in coerenza con la modifica disposta nella lettera a) del comma medesimo.

L'articolo 2 fissa il termine entro il quale adeguare le disposizioni del regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 6 alle norme dettate dall'articolo 1.

L'articolo 3 contempla la clausola di invarianza finanziaria considerato che le modifiche proposte sono di natura meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4, al comma 1, dispone l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e, al comma 2, introduce una disciplina intertemporale che comporta l'applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento del 6 aprile 2017, n. 6 e del regolamento di cui all'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2023, n. 36, al fine di evitare vuoti normativi.

F.TO. AVV. EUGENIA MONTILLA

ALLEGATO C ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 478 DEL 13 settembre 2024

Disegno di Legge Regionale

“Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 – Disciplina dei beni in proprietà della Regione”

Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Tipologia del disegno di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche all'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 di disciplina dei beni in proprietà della Regione al fine di adeguare tale disposizione alla normativa nazionale in materia di concessioni quanto al pagamento di un canone annuo in caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati.

Occorre, pertanto, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente proposta deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 – Disciplina dei beni in proprietà della Regione >>.

Svolte tali premesse di carattere generale, si rinvia alla relazione di cui all'allegato <> per quanto concerne in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il testo normativo in epigrafe.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 3	€ 0,00 – La norma reca la clausola di invarianza finanziaria
Articolo 4	€ 0,00 – La norma dispone l'entrata in vigore della legge e il differimento temporale della sua applicazione all'atto dell'entrata in vigore dei regolamenti nella stessa citati.

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro
Art.		Euro
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	------

			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi
(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110
Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
 - Anno _____
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
 - Anno _____, Programma n. _____
.....

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
 - Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente Generale **F.to Avv. Eugenia MONTILLA**